



CODICE ETICO FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

PREMESSA

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "FIP") nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana.

La FIP in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FIP ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la FIP riconosce, accetta e condivide.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della FIP e dello sport della pallacanestro, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari (come *infra* definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.

Art. 1

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell'ambiente di lavoro e nell'attività sportiva

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se

occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati, di seguito definiti congiuntamente come i “*Destinatari*”.

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FIP o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun destinatario si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

Art. 2.1 Principi olimpici

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici.

Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il *doping*, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Art. 2.2 Principio di legalità

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIP.

La FIP adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FIP dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

La FIP si riserverà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non pongano in essere o cessino di porre in essere, un comportamento conforme al principio di legalità.

Art. 2.3 Principi di lealtà sportiva

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del *fair play* sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di *doping* e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 2.4 Principio di non violenza

I soggetti destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

Art. 2.5 Principio di non discriminazione

I soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione alle opinioni politiche.

Art. 2.6 Principio di tutela della persona

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Le Società e Associazioni sportive affiliate alla Federazione e i loro Dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

I destinatari del Codice etico, ed in particolare le Società, le Associazioni e il personale medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Art. 2.7 Principio di responsabilità sociale

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Art. 2.8 Principio di imparzialità

I destinatari del Codice etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta nell'ambito sportivo.

Art. 2.9 Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano per conto della FIP sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.

Non è consentito acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

Art. 2.10 Conflitto di interessi

I destinatari del Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.

Art. 2.11 Abuso d'ufficio

Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

Art. 3

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3.1 Rapporti con i *mass media* e diffusione delle informazioni

I destinatari si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della *privacy* dei soggetti interessati.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della FIP verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività della Federazione, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

Art. 3.2 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La FIP si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi comportamentali corrispondenti ai propri; ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato; la Federazione, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto.

Art. 3.3 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con queste, relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

3.3.1 Selezione del personale e costituzione rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche della Federazione, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

3.3.2 Politiche di gestione delle risorse umane

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita, anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

La Federazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Art.3.3.3 Tutela del Diritto al Trattamento sicuro dei dati personali

La FIP si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e “sensibili” di cui al General Data Protection Regulation 679/2016 (GDPR) emanato dall’Unione Europea. La FIP, in quanto Titolare del Trattamento, assume una policy specifica che si attua con misure organizzative e cautele procedurali adeguate e tutte orientate alla ricerca della più ampia tutela possibile della privacy dei propri stakeholder. Con riguardo al trattamento dei dati personali previsto negli articoli del GPR, che vanno dal n.15 al n.22, la FIP si impegna a garantire agli interessati un Trattamento che rispetti i loro diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità e di revoca. La FIP, infine, si impegna a garantire che sia fornita idonea informativa all’interessato stesso al momento della raccolta di dati personali con le indicazioni delle finalità e delle modalità con cui saranno trattati.

3.3.4 Ambiente di lavoro

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l’attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi federali.

I dipendenti, devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti offensivi e violenti verso colleghi e/o sottoposti;
- comportamenti intimidatori e molesti anche attraverso l’abuso della posizione gerarchica, che tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei colleghi, ivi comprese le pratiche legate al *mobbing*;
- atteggiamenti ingiustificati che possano in qualche modo interferire negativamente nelle prestazioni lavorative dei colleghi.

3.3.5 Cultura della sicurezza e tutela della salute

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun dipendente e/o collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.3.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi

I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

3.3.6 Salvaguardia dei beni federali

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici.

L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FIP.

3.3.7 Sistema di controllo interno

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle leggi e delle procedure federali, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un'efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.

Art. 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Ogni dipendente/collaboratore nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice

Al Presidente della Federazione, ovvero ad un suo delegato appositamente incaricato o ad una Commissione istituita *ad hoc*, sono attribuiti i seguenti poteri in relazione al Codice Etico:

- monitorare sull'applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
- valutarne la necessità di revisione;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;

- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

4.2 Violazioni e Sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, sono adottati dal Presidente, laddove ritenuto necessario, per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Presidente di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 5

NORMA DI CHIUSURA

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.